



# COMUNE DI BORGONE SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO  
Piazza Montabone n°1

## **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE**

*(Delibera Consiglio Comunale n°21 del 30.06.2005)*

*Regolamento in vigore dal 01.09.2005*

Il presente capo disciplina, in ordine alle vigenti disposizioni, con eventuali integrazioni, tutto quanto concerne le modalità per le richieste di insegne, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.

**INDICE: TITOLO I - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI**

Articolo 1 : Oggetto del Regolamento per l'installazione delle insegne

Articolo 2 Insegne di esercizio

Articolo 3 Forme particolari di insegne

Articolo 4 Messaggi pubblicitari sulle insegne

**TITOLO II - DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 5 Domanda e documentazione

Articolo 6 Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 7 Verifiche per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 8 Zonizzazione

Articolo 9 Sostituzioni

Articolo 10 Variazioni

**TITOLO III - LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGAZIONI – REVOCHE**

Articolo 11 Norme per tutte le zone - Limitazioni e divieti

Articolo 12 Insegne a bandiera - Norme per tutte le zone - Prescrizioni

Articolo 13 Apparecchi illuminanti

Articolo 14 Preinsegne

Articolo 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 16 Anticipata rimozione

Articolo 17 Insegne abusive

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 18 Termini di attuazione

Articolo 19 Sanzioni amministrative

Articolo 20 Entrata in vigore

Articolo 21 Norma finale di rinvio

### **TITOLO I - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI**

#### **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE**

Il presente Regolamento, previsto dall'art.3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alle autorizzazioni per l'installazione delle insegne, nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30.4.92, n.285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n.495 e loro successive integrazioni o modificazioni.

Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Articolo 2 - INSEGNE DI ESERCIZIO**

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte, nella sede di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di una arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, a cui l'insegna è strettamente legata.

Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa; non è consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.

### **Articolo 3 - FORME PARTICOLARI DI INSEGNE**

Sono forme particolari di insegne quelle costituite da:

- A) INSEGNE TEMPORANEE (sono quelle insegne che, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non hanno i requisiti di oggettiva stabilità). Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per insegne definitive e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati.

La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi, prorogabili solo per un ulteriore periodo massimo di novanta giorni, nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'insegna definitiva.

Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi; qualora siano richieste in proprietà privata e recintata potranno avere una dimensione massima di m.3x1.

- B) CARTELLI TEMPORANEI reclamizzanti le vendite straordinarie (conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/80, 130/91 e loro eventuali modificazioni o integrazioni) e CARTELLI di prossima apertura.

- C) CARTELLI TEMPORANEI su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.

- D) CARTELLI inerenti all'attività, riproducenti messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative od offerte, legati a particolari periodi dell'anno.

- E) BANDIERE recanti il logo o il simbolo di una catena alberghiera, installate nella sede dell'attività alberghiera stessa o nelle sue pertinenze.

- F) TARGHE professionali installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.

- G) INSEGNE riprodotte su maniglie, su zerbini di ingresso, su pavimenti, sui basamenti, sulle tende solari, sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofanie.

- H) ISCRIZIONI riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli, senza interessare i cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'Azienda a cui gli stessi appartengono, ripetute per più di due volte e/o per dimensioni superiori a mezzo metro quadrato ciascuna, ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt.23 del D.Lgs. 30.4.92 n.285, 57 del D.P.R. 16.12.92 n°495, modificato dall'art.47 del D.P.R. 16.9.97 n.610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

- I) APPARECCHI ILLUMINANTI ( sono compresi in questa tipologia anche gli apparecchi illuminanti da collocare a lato o sopra gli sporti degli esercizi), di cui al successivo articolo 14.

### **Articolo 4 - MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE INSEGNE**

Su ciascuna insegna, installata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, ad eccezione delle insegne verticali a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore al cinquanta per cento per la pubblicizzazione di uno o di un gruppo di prodotti commercializzati nell'esercizio.

Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare, non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza, tra il richiedente e la Casa produttrice, di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.

## **TITOLO II - DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 5 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE**

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal successivo art.6, gli interessati devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in carta legale.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;

strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.

Alla domanda deve essere allegata:

- 1) documentazione tecnica in triplice copia dalla quale si possa desumere:

a) il luogo esatto nel quale l'insegna verrà collocata. A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm.12x9, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

b) progetto dal quale risulti un prospetto (scale 1/20 o 1/50, comunque tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento, o parte di facciata che viene ad essere interessata;

c) copia del contratto di locazione o di concessione, o l'autocertificazione. Nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede l'insegna, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale.

2) Relazione tecnica illustrativa, in riferimento a quanto sopra disposto.

3) Documentazione idonea atta a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la Casa produttrice nei casi contemplati dall'art.4.

Le domande incomplete, non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti.

Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

#### **Articolo 6 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'installazione di insegne da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.

Le richieste per l'installazione di insegne vanno formulate con le modalità previste dal presente Regolamento.

Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

L'autorizzazione è da considerarsi invece implicita, nelle attestazioni di avvenuto pagamento, se dovuto, nei casi di pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali.

Sono soggette a nulla osta comunale le insegne installate nell'ambito delle pertinenze di proprietà delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art.14 comma 4 del D.L. 318/86 convertito in legge 488/86 e secondo quanto previsto dal D.L. 30.4.92 n.285 e D.P.R. 16.12.92 n.495 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell'Amministrazione deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data riportata in calce sulla stessa.

L'autorizzazione perde efficacia quando:

1) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;

2) non venga usufruita entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo, su richiesta degli interessati;

3) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio della stessa.

L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 7 – VERIFICHE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

L'Ufficio Tecnico al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni deve:

a) esaminare le domande in ordine cronologico tenendo conto del numero di protocollo di registrazione d'ufficio;

- b) accertare la conformità della documentazione tecnica prodotta a quanto previsto dall'art.5 del presente Regolamento e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa;
- c) proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari ;
- d) convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice allorché occorra acquisire chiarimenti;
- e) chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- f) prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- g) esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

### **Articolo 8 - ZONIZZAZIONE**

Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione all'installazione di insegne, in tre zone:

**Zona "A" - "Area di interesse storico":**

L'area è costituita dai fabbricati e dai terreni ricadenti nelle seguenti Vie-Frazioni

- Piazzetta Centrale;
- Via XX Settembre
- Piazza Montabone
- Via IV Novembre
- Via Florio Benvenuto
- Via Chiantusello
- Frazione Chiantusello
- Frazione Achit
- Frazione Chiampano
- Frazione Losa
- Frazione Gandoglio
- Frazione Costa
- Piazza Canonico Anselmetti
- Via Falco Felice
- Via Bruno Mosconi
- Via Guido Bobba
- Via Ponte Dora
- Vicolo Cavour
- Vicolo Parrocchiale
- Via Falco Felice
- Via Ponte Dora
- Via Tarro Boiro
- Via Marconi
- Via Piero Alotto
- Via Francesco Perodo

**Zona "B" - "Area di interesse commerciale":**

- Via Augusto Abegg
- Strada statale n° 24
- Via Montenero
- Via dei Pioppi
- Via Roma
- Frazione Molere
- Via Mario Tacca
- Via Moncenisio
- Via Condove

**Zona "C":**

L'area è costituita dal rimanente territorio comunale.

Tale classificazione è valida ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari.

### **Articolo 9 - SOSTITUZIONI**

Per sostituzione si intende la modifica delle insegne poste negli appositi vani o sui cristalli degli esercizi, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.

E' consentita la sostituzione di insegne già autorizzate, se non in contrasto con le norme regolamentari vigenti e salvo quanto previsto per le "variazioni" definite al successivo art.11, previa comunicazione in carta legale al Sindaco.

Nella comunicazione, redatta ai sensi di quanto previsto dal secondo capoverso dell'art.5 del presente regolamento, dovrà essere dichiarato che non vengono apportate modifiche secondo quanto stabilito al primo capoverso del presente articolo.

Alla comunicazione dovranno essere allegate una copia della precedente autorizzazione, ed una foto del luogo di installazione.

### **Articolo 10 - VARIAZIONI**

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni e comunque in tutti i casi non contemplati dal precedente art.9.

Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, diversa da quella prevista per le "sostituzioni", deve essere presentata domanda a norma dell'art.5 del presente regolamento e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione secondo quanto previsto dalla stesso Regolamento.

## **TITOLO III - LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGAZIONI - REVOCHE**

### **Articolo 11 - PRESCRIZIONI, LIMITAZIONI E DIVIETI**

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali, secondo quanto disposto dall'art.14 della legge 20.6.1939, n.1497.

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge 1.6.1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, è vietato collocare insegne.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Le insegne luminose e non luminose dovranno essere realizzate in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.

Le insegne devono avere sagoma regolare (forma geometrica o sagomata) che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

E' vietata la collocazione di insegne sulle saracinesche e sulle mazzette dei negozi, nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste che, pur non avendo intento pubblicitario, a parere dell'Ufficio Tecnico, alterino o modifichino le caratteristiche strutturali del fabbricato.

E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, o a variazione di colore.

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti; sono inoltre vietate le insegne a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici.

E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da imposta, su strutture pubbliche o di uso pubblico.

L'installazione di insegne a lettere luminose singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio.

L'installazione di eventuali insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso.

Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse.

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed essere uniformi tra loro.

Di norma sono consentite targhe da applicare a lato di uno sporto, per quegli esercizi che rinunciano all'apposizione di insegna di identificazione, sia entro i vani degli sporti, che all'esterno della facciata; tuttavia potranno essere valutate

diverse eventuali soluzioni alternative nei casi di particolari situazioni logistico-ambientali, o legate al contesto generale delle insegne di esercizio.

Sulle tende solari sono ammesse insegne inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda; sono escluse scritte pubblicitarie di prodotti.

E' vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi

Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dal testo in lingua italiana che ne rappresenti l'esatta traduzione (a tale scopo dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione). Fanno eccezione il nominativo dell'esercizio e le scritte composte da vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua parlata. Le dimensioni del testo straniero, qualora lo stesso sia tradotto, non dovranno risultare preminenti rispetto alla traduzione italiana.

Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.

La pubblicità fonica è consentita esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8,00 – 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 previa autorizzazione.

#### **Zona "A"**

E' vietata l'installazione di insegne verticali e orizzontali "a bandiera". Potranno tuttavia essere ammesse insegne verticali, limitatamente alle farmacie, purché riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività.

Nei casi di ospedali, ambulatori di pronto soccorso e farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione, potranno essere concesse insegne in numero superiore a uno, sempre che le condizioni ambientali lo consentano.

Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano, potrà essere autorizzata l'installazione verticale a bandiera con esclusione di quelle a cassonetto che potranno essere utilizzate solamente per l'individuazione di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), di farmacie, di telefoni e di generi di monopolio, le tipologie di dette insegne dovranno essere quelle tipiche ammissibili.

Nella zona 'A' è vietata la collocazione di insegne che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante sporto, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio, o pregiudichino la godibilità delle opere d'arte.

Le insegne dovranno essere insegne sagomate opache non luminose ma illuminate indirettamente.

Sono da preferirsi insegne in stile retrò, antico, artistico, artigianale in modo da contribuire alla valorizzazione della valenza storica della zona in oggetto e con l'obiettivo di omogeneizzare le esigenze pubblicitarie e di immagine con la sobria architettura del centro storico. Per insegne artistiche, antico, ecc. si intendono insegne con forma sagomata, spessore limitato di 3cm con la possibilità di ottenere effetti plastici di rilievo attraverso la bombatura delle lastre e colorazioni non impattanti rispetto agli edifici.

Per quanto riguarda le nuove installazioni esse dovranno essere quanto più omogenee fra loro, uniformando in questo modo la visione dello spazio urbano storico del Comune

#### **Zona "B"**

Per quanto riguarda l'installazione di insegne verticali ed orizzontali "a bandiera", è applicabile quanto disposto per la zona "A".

Sono ammesse insegne a bandiera con dimensione massima m.1,20x0,5.

Sono ammesse insegne artistiche (insegne con forma sagomata, spessore limitato di 3cm con la possibilità di ottenere effetti plastici di rilievo attraverso la bombatura delle lastre e colorazioni non impattanti rispetto agli edifici) realizzate anche a bandiera purché con una dimensione massima di m. 2,5x1,0. Come supporto dell'insegna a bandiera artistica potrà essere utilizzato il ferro battuto trattato. La sporgenza rispetto al fabbricato potrà essere al massimo di 1,20m.

Non sono ammesse insegne a lettere singole, le scritte e i simboli dovranno essere iscritte su supporto unico.

Le insegne non dovranno essere posizionate al di sopra dei balconi.

#### **Zona "C"**

Sono ammesse tutte le tipologie di insegne purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell'edificio e sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.

Le insegne a bandiera sono ammesse ma con dimensione massima di m 3,0x1,0

#### **BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI**

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi.

2. Gli striscioni sono consentiti nelle restanti parti in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive ... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzera della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio, cambio di esercizio, vendite promozionali e di fine stagione e similari possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

Possono essere posizionati a carattere temporaneo in attesa dell'autorizzazione definitiva o in attesa dell'ultimazione dei lavori di sistemazione del fabbricato

### **Articolo 12 - INSEGNE A BANDIERA NORME PER TUTTE LE ZONE - PRESCRIZIONI**

Non sono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele.

L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m.3,50 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo dello stesso di almeno cm.50.

Potranno essere, tuttavia, consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e quando sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

### **Articolo 13 – APPARECCHI ILLUMINANTI**

La collocazione di apparecchi illuminanti è ammessa solo se riferita ad installazioni in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi;
- b) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.2,30 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata;
- c) le sorgenti luminose dovranno emanare esclusivamente luce bianca o gialla fissa e non dovranno prevedere l'impiego di lampade a scarica di gas;
- d) le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada;
- e) la sporgenza dal filo del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.50. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.50, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;
- f) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti;
- g) non è consentita l'installazione di lanterne rosse di tipo cinese, in quanto non compatibili con il contesto architettonico cittadino;
- h) non è consentita l'installazione di alcun tipo di scritta sui lampioni;
- i) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste;

### **Articolo 14 - PREINSEGNE**

Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, contemplate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno.

Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, potranno essere autorizzate nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale e comunque in zone periferiche della città, non sottoposte a vincoli paesaggistici e comunque compatibili con l'ambiente circostante.

Le preinsegne dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di m.1x0,20 ad un massimo di m.1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.

E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Nel caso di richiesta di autorizzazione di posizionamento di preinsegne da parte di più soggetti dovrà essere utilizzato un unico palo di sostegno.



## **Articolo 15 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

## **Articolo 16 - ANTICIPATA RIMOZIONE**

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 19.

## **Articolo 17 - INSEGNE ABUSIVE**

Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 19, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 18 - TERMINI DI ATTUAZIONE**

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione.

### **Articolo 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

La sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per le violazioni delle norme del presente Regolamento si determina secondo i criteri stabiliti dalle sezioni 1 e 2 del Capo I della Legge 24.11.81 n°689 e dal D. Lgs. 15.11.93 n° 507, ed è stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00

Le violazioni, riportate in apposito verbale, saranno notificate agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento.

Nel caso di violazioni dell'art. 17 l'Ufficio Tecnico richiederà, prima di effettuare le sanzioni amministrative, il rispetto del regolamento entro congruo termine determinato a seconda della tipologia della violazione.

**Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/09/2005

**Articolo 21 - NORMA FINALE DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.